



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 78

Oggetto: Affidamento alla Società ASIU delle attività inerenti la realizzazione delle opere per la bonifica dell'area denominata "Città Futura".

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventotto** del mese di **marzo** alle ore **13:00** in Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco

Sono presenti Assessori Numero: 4

Sono assenti Assessori Numero: 4

	Carica	Presente	Assente
ANSELMI Gianni	(Sindaco)	X	-
FRANCINI Lido	Vice Sindaco	X	-
CHIAREI Marco	Assessore	X	-
DELL'OMODARME Ovidio	Assessore	-	X
FRANCARDI Luciano	Assessore	X	-
GIULIANI Massimo	Assessore	X	-
MURZI Elisa	Assessore	-	X
PALLINI Luca	Assessore	-	X
TEMPESTINI Anna	Assessore	-	X

Partecipa il Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

il progetto di bonifica e di recupero al tessuto urbano dell'area pubblica di Città Futura nasce dalla volontà di dare attuazione ad una previsione urbanistica tesa ad eliminare le situazioni di compenetrazione e contatto tra aree urbane e industriali, nell'ambito di un programma di riqualificazione e di riordino funzionale del settore orientale del territorio, capace di costituire risposta efficace e sotto molti aspetti urgente e perciò prioritaria alla necessità di creare le condizioni per affrontare strutturalmente la riduzione del rischio industriale e la mitigazione degli squilibri ambientali nei quartieri più vicini alle lavorazioni industriali favorendo lo sviluppo urbano previa realizzazione degli interventi di risanamento ambientale e riqualificazione urbanistica

l'area è stata inserita nel SIN di Piombino (istituito con decreti del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 e del 7 aprile 2006, ai sensi della Legge n. 426/98);

il Ministero dell'Ambiente, a seguito dell'accordo Stato-Regione del 1996, ha finanziato con i fondi del D.M. 105/1995 e della L. 426/1998, l'acquisito e la bonifica delle aree di Città Futura consentendo al Comune di Piombino di attivare il percorso per la bonifica del complesso immobiliare e creando le condizioni per il concreto avvio del processo di recupero e riconversione delle aree di Città Futura;

il progetto definitivo della bonifica dell'area di Città Futura, di cui stato preso atto dalla Giunta comunale con proprio atto n° 98 del 23/3/2010, è stato approvata dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 28/2/2011.

Tutto ciò premesso

Preso atto della relazione del dirigente del settore Lavori Pubblici, allegato A, con la quale si dà conto dello stato dell'arte della bonifica sotto l'aspetto progettuale e autorizzatorio e della messa in esercizio della piattaforma polifunzionale di Ischia di Crociano per il trattamento dei rifiuti di origine industriale;

Vista la conclusione della suddetta relazione con la quale si ritiene opportuno avvalersi di ASIU SpA per l'effettuazione del lavoro di bonifica in quanto la stessa società è specializzata nel settore, e pertanto più attrezzata della struttura tecnica comunale per eseguire tale lavoro;

Considerato che, in relazione alla piattaforma polifunzionale per il recupero dei rifiuti provenienti dall'industria siderurgica di Ischia di Crociano

l'impianto di trattamento e recupero dei sottoprodotti provenienti dal ciclo siderurgico è stato realizzato per volontà dei diversi livelli istituzionali (Ministero dell'Ambiente, Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Piombino), al fine di dotare il Sito di Interesse Nazionale di Piombino di un impianto dedicato al trattamento ed alla bonifica dell'area industriale per creare le condizioni affinché le operazioni di trattamento e di recupero del sottoprodotto siderurgico proveniente dalle operazioni di bonifica avvenissero nell'ambito

del luogo di produzione, anche in attuazione del principio comunitario di precauzione ambientale;

il Ministero dell'Ambiente, in coerenza con le disposizioni di cui al Dlgs. 22/97, consentì la bonifica dell'area (Li56Bis) destinata ad ospitare l'impianto di cui sopra, derogando al principio che imponeva la previa caratterizzazione dell'intero ambito SIN, con il preciso scopo di consentire la costruzione della Piattaforma di trattamento dei rifiuti industriali ritenuta necessaria e strategica per l'avvio delle future operazioni di bonifica del SIN di Piombino;

il Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali adottato con delibera della Giunta Regionale 320/1999 al punto 5.1.1 recita:

“Una gestione dei rifiuti prodotti all'interno del sito della Lucchini Siderurgica allineata con la nuova fase normativa, non può che incentrarsi sulla individuazione di un unico soggetto operativo che, per missione societaria, sia in condizione di impostare a soluzione graduale le tre problematiche fondamentali:

1) la bonifica e la messa in sicurezza di tutte le situazioni determinatesi precedentemente all'entrata in vigore del DECRETO,

2) il trattamento e l'avvio a riutilizzo interno e/o commercializzazione di tutti i rifiuti potenzialmente recuperabili. Allo stato attuale, per le tipologie di scarti di cui alla precedente tabella, sono state avviate prove e sperimentazioni per riutilizzi nel campo delle opere di ingegneria civile. Tali prove in corso di effettuazione riguardano la possibilità tecnico-economica di procedere a trattamenti di inertizzazione al fine di ottenere materiali di più favorevole riutilizzo sul mercato del recupero.

3) il trattamento e lo smaltimento controllato, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del DECRETO, di tutte quelle tipologie di rifiuti non recuperabili.

A questo fine si rende opportuna l'ipotesi di realizzare una piattaforma tecnologica polifunzionale, dotata dell'impiantistica necessaria anche al servizio di altri produttori presenti nell'area.”

in data 4/9/1995 venne costituita la TAP srl da ASIU e Acciaierie e Ferriere di Piombino, poi Lucchini, con quote rispettivamente di 70% e 30%. Successivamente ad ASIU subentrò il Comune di Piombino e quindi ancora ASIU che nel frattempo era stata trasformata in società per azioni, come peraltro TAP.

Ad oggi la proprietà di TAP SpA è per il 75,1% di ASIU SpA e per il 24,9% di Lucchini, con il comune di Piombino che detiene il 61,8% di ASIU SpA.

a seguito dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/4/1999 venne individuata la società “Tecnologie Ambientali Pulite S.R.L.”, società a prevalente capitale pubblico come soggetto di riferimento per la realizzazione della predetta piattaforma impiantistica per il trattamento dei rifiuti a servizio dell'area industriale piombinese;

nelle premesse della delibera 110/1999 del Consiglio Comunale di Piombino si legge:

“Considerata la nota di T.A.P. S.R.L. del 21/7/1999 (atti n° 20319) con la quale il Presidente informa il Sindaco che il Consiglio di Amministrazione di T.A.P. S.R.L. nella seduta del 13/7/1999 a seguito del mandato conferito, ha deliberato l'incarico all'Agenzia regionale Recupero Risorse della progettazione industriale di una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti industriali secondo gli scopi indicati nel Piano Regionale di smaltimento e bonifica dell'area su cui insisterà l'impianto (area inserita con la sigla LI 53BIS nel Piano regionale fra quelle tra le quali si rende necessario un intervento di bonifica a “a breve termine””

nel dispositivo della predetta delibera del Consiglio Comunale si legge:

- “1) di approvare il presente atto di indirizzo in materia di tutela ambientale, specificatamente per il settore rifiuti e bonifiche;
- 2) di individuare per quanto di competenza nella T.A.P. S.R.L. il riferimento unico per la gestione delle operazioni di bonifica e trattamento rifiuti, compresa la realizzazione degli impianti necessari, per come evidenziato nel Piano regionale ed indicato in premessa;”

la Regione Toscana, a seguito di ampia sperimentazione e sulla scorta delle risultanze delle analisi e degli studi compiuti dalla T.A.P., di concerto con l'ARPAT e l'A.R.R.R., ha reso disponibili importanti risorse finanziarie per favorire la costruzione dell'impianto mediante un finanziamento da parte della Comunità Europea a valere sulla linea Docup 2000-2006 pari al 50% dell'investimento previsto;

considerato che a seguito del contratto di affitto stipulato tra ASIU SpA e TAP SpA in data 1/1/2010, ASIU SpA ha in affitto l'impianto di proprietà TAP SpA e che il canone, si veda l'art 3 del contratto, non varia in funzione dei quantitativi dei rifiuti trattati dall'impianto;

ritenuto pertanto che ASIU SpA è il soggetto attuatore di riferimento per gli interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti industriali, e segnatamente di quelli prodotti dall'industrie del territorio, nonché per le attività di bonifica delle aree interessate dall'attività industriale;

Coerentemente l'oggetto statutario di ASIU prevede che essa possa eseguire, tra le attività riconducibili al settore ambientale ed al trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani ed industriali, quelle “inerenti la bonifica ed il ripristino ambientale e la messa in sicurezza dei siti inquinati”;

in attuazione di quanto sopra ASIU spa, anche tramite la soc. controllata TAP srl, ha già svolto e sta svolgendo le seguenti attività:

- a) la bonifica dell'area denominata “Area LI 53bis” e successivamente l'impianto per il trattamento dei rifiuti speciali provenienti dall'area industriale come sopra evidenziato;
- b) bonifica di Poggio ai Venti, con delibera della Giunta Comunale 218/2009;
- c) la realizzazione della piattaforma per il trattamento e recupero delle scorie siderurgiche prodotte nel comprensorio industriale di Piombino

ASIU spa è pertanto una società specializzata nel campo della gestione dei rifiuti urbani e industriali e della realizzazione di bonifiche di suoli, ed è inoltre dotata di impianti già idonei al trattamento del materiale da bonificare nell'area di Città Futura o che, comunque, gli aggiustamenti impiantistici da realizzare siano assai modesti, cosa questa decisiva per il lavoro da fare in quanto gli impianti specifici per il trattamento dei rifiuti in esame sono assai poco diffusi;

in questa situazione non sono presenti i presupposti per l'affidamento in appalto dell'attività di trattamento dei rifiuti industriali e della bonifica dell'area Città Futura, dal momento che il soggetto attuatore di riferimento, ASIU spa, ha ormai sviluppato la tecnologia impiantistica idonea a provvedere direttamente a tali operazioni, fermo restando che lo stesso dovrà procedere ad affidare in appalto con procedure ad evidenza pubblica i lavori, le forniture ed servizi in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006;

Di ritenere opportuno che i rapporti tra ASIU SpA e Comune per l'espletamento dei lavori di cui trattasi siano regolati mediante separata convenzione;

Visto

Che il ministero dell'Ambiente ha già provveduto a finanziare la bonifica di Città Futura per € 13.500.000, somma già a disposizione di questa Amministrazione;

Tutto ciò premesso;

Visti i pareri che si allegano;

Con voti unanimi e con votazione unanime separata per l'immediata esecutività;

DELIBERA

Di confermare la soc. ASIU SpA quale soggetto pubblico incaricato della realizzazione della bonifica dei suoli dell'area comunale denominata Città Futura per come approvata dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 28/2/2011;

ASIU SpA dovrà provvedere alla bonifica dei suoli ed al trattamento dei rifiuti ivi prodotti presso la Piattaforma Polifunzionale di Ischia di Crociano (area denominata ex LI53bis) salvo affidare con procedure ad evidenza pubblica i lavori, le forniture ed servizi in applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 163/2006;

Di dare atto che al finanziamento del lavoro si provvederà nei limiti di spesa stabiliti dal progetto definitivo approvato per € 13.500.000 con fondi stanziati dal Ministero dell'Ambiente già imputati al capitolo 42123 del bilancio di previsione dell'anno 2012 in corso di formazione, residui passivi 2009, fatti salvi eventuali futuri adeguamenti per i quali si procederà con successive intese;

Di incaricare il Dirigente del settore Lavori Pubblici di procedere alla stesura di una convenzione tra ASIU SpA e Comune che i regoli i rapporti tra i due soggetti e conseguentemente procedere alla firma della stessa;

Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 responsabile della presente procedura è l'ing Claudio Santi, dirigente del settore Lavori Pubblici del comune di Piombino.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Città di Piombino

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

SETTORE LAVORI PUBBLICI

File: E:\inforJava\InforDocWebOO\tmp\20120704025000\ATAGC201200000780006.odt

Allegato A

Data: 26/3/2012

Oggetto: Bonifica di Città Futura

Il comune di Piombino ha una vasta porzione del suo territorio compresa nel Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Piombino per le bonifiche dei suoli, (istituito con decreti del Ministero dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 e del 7 aprile 2006, ai sensi della Legge n. 426/98) e l'area di Città Futura è inserita al suo interno.

L'area è contraddistinta al catasto urbano del comune di Piombino al

Foglio 75 mappali 65/602, 65/8, 583/2, 65/4 e 582

Foglio 79 mappali 6/3, 6/4 e 628

su tale area, come per la maggioranza delle aree del SIN, storicamente si è esercitata un'attività industriale di tipo siderurgico dal secolo scorso fino ad oggi. Per l'area specifica l'uso industriale durato fino al 2011.

Stante quanto sopra il Comune si è attivato per realizzarne la bonifica elaborando, in estrema sintesi, la caratterizzazione dell'intero SIN, la progettazione preliminare e definitiva dell'area specifica.

Il progetto, quanto meno nella prima stesura, prevedeva la completa asportazione del terreno inquinato formato praticamente nella sua totalità, da scorie di altoforno prodotte nel ciclo di lavorazione dell'acciaio e che nel passato venivano usate per riempimenti e per la formazione di rilevati. Tale materiale, peraltro dotato di ottime caratteristiche geotecniche, è caratterizzato dal fatto che sotto l'azione della pioggia rilascia un eluato fortemente alcalino (pH maggiore di 12) che fa sì che esso debba essere rimosso e avviato a discarica o trattato per abbassare il pH del suo eluato.

L'asportazione del terreno di riporto, ed il suo avvio a discarica è una metodologia sicuramente cautelativa sotto il profilo ambientale ma decisamente

costosa in quanto si stimò un costo di circa 24 milioni di euro, si decise quindi di variare il progetto ipotizzando di procedere al lavaggio della scoria abbassando quindi il pH del suo eluato al di sotto del limite di legge, e successivamente rimettere in pristino il materiale escavato e "pulito" nell'ambito stesso dell'area.

La variante al progetto definitivo della bonifica dell'area di Città Futura fu redatta nel senso sopra accennato e fu approvata dal Ministero dell'Ambiente con decreto del 28/2/2011.

Giova ricordare che nella relazione della Variante al progetto definitivo di bonifica area "città futura" del marzo 2010, pag 56, si introduceva l'ipotesi di realizzare un test pilota di laboratorio:

"Nell' ambito del progetto esecutivo potrà essere sviluppato, se ritenuto necessario per il dimensionamento esecutivo dell'impianto, un test pilota a scala di laboratorio sulla base del quale eventualmente sviluppare un test pilota di campo."

in quanto fin da subito emerse che il semplice lavaggio, più o meno spinto, avrebbe potuto non produrre i risultati attesi.

A conferma di quanto sopra nel Documento integrativo osservazioni/prescrizioni del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, conferenza dei servizi istruttoria del 13.05.2010 a seguito delle prescritte prove di laboratorio in merito al lavaggio delle scorie si afferma:

"Nel rispetto di quanto contenuto nel punto 4.4.3 dell'Allegato 1 del D.M. 5 Febbraio 1998 per i materiali con CER 10.02.01), qualora il test pilota di campo non supporti i risultati analitici ottenuti a seguito delle prove di laboratorio sopra descritte, si potrà perseguire l'obiettivo di realizzare nel sito un impianto mobile di produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [attività R5]." Pag 34

Si introduceva quindi l'ipotesi che qualora il processo di lavaggio, affinato con prove di laboratorio, non avesse sortito i risultati sperati di installare un impianto di conglomerazione della scoria; nel frattempo si realizzava una prova a scala di laboratorio con acqua a pH neutro, pH 3 e 5: delle tre prove solo quella a pH 5 dette risultati positivi. L'obbiettivo veniva conseguito ma con ridottissimi margini di sicurezza, tanto che al punto 2 dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 1178/TRI/M/DI/B del 28/2/2011 con il quale si approva il progetto di variante sopra indicato si legge:

"in merito al trattamento dei suoli contaminati, pur prendendo atto dei risultati della sperimentazione a scala di laboratorio sul trattamento mediante

soil washing, ed in particolare che, operando il soil washing a pH controllato (pH = 5), le diverse frazioni granulometriche risultano conformi per il test di cessione, si rileva tuttavia che il controllo del pH risulta decisivo, in quanto risultano viceversa non conformi i test di cessione dopo il soil washing a pH neutro o a pH = 3. Pertanto è necessario che, in fase di progettazione esecutiva si effettuino prove su scala maggiore e nel caso in cui tali prove dessero risultati non soddisfacenti, sarà necessario presentare una idonea variante del progetto in esame;

In sintesi il progetto approvato stava sotto la spada di Damocle della verifica dei risultati ottenuti a scala di laboratorio con quelli che si sarebbero ottenuti con un impianto industriale.

Mentre si procedeva con l'elaborazione del progetto, delle prove e dell'approvazione della variante di cui sopra, la TAP srl, (società inizialmente del Comune di Piombino, poi ASIU Spa, e della Società Lucchini Siderurgica), stava realizzando una piattaforma polifunzionale per il trattamento dei rifiuti di natura siderurgica in virtù del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti Speciali adottato con delibera della Giunta Regionale 320/1999, e dell'accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26/4/1999.

La piattaforma nacque quindi per trattare i rifiuti di provenienza siderurgica e quindi anche la scoria di altoforno, ovvero il materiale oggetto della bonifica di Città Futura e durante le prove di avviamento dell'impianto ASIU rilevò che le osservazioni del Ministero risultano nella sostanza coerenti con i risultati della campagna sperimentale effettuata dal CNR in laboratorio estesa da ASIU alla scala industriale, secondo i quali i trattamenti di semplice lavaggio (o blando lavaggio acido) dei materiali similari a quelli oggetto della bonifica (scorie siderurgiche) non garantiscono stabilmente il rispetto di alcuni dei parametri (principalmente il pH) in relazione alla normativa ambientale sui rifiuti recuperabili (DM 5.2.98 smi) per il loro riutilizzo tal quale.

In virtù di questa considerazione ASIU esclude il processo di lavaggio e si indirizzò verso un processo di conglomerazione dei rifiuti, tra i quali anche la scoria di altoforno, a matrice cementizia detto Conglomix che si è dimostrato sostanzialmente l'unico, o quantomeno la tecnica ottimale, che garantisce la recuperabilità delle scorie siderurgiche contenute nel terreno della bonifica di Città Futura. Le conclusioni relative a quanto affermato scaturiscono da studi e prove effettuati da ASIU spa attraverso CNR IGAG di Roma e nell'ambito dei controlli effettuati secondo i protocolli concordati con ARPAT e Provincia di Livorno.

La piattaforma è entrata in funzione nel maggio 2010.

Ad oggi siamo nella situazione che per la bonifica di Città Futura si ha da un

lato un progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente che necessita di ulteriori verifiche sulla funzionalità del lavaggio della scoria a scala industriale e che prevede che qualora i risultati non venissero raggiunti si proceda con la conglomerazione e dall'altro la disponibilità di un impianto gestito da una società interamente pubblica di cui il comune di Piombino detiene la maggioranza che, avendo scartato la soluzione del lavaggio delle scorie come non attendibile, conglomera i rifiuti siderurgici permettendo quindi il loro riutilizzo.

Si ritiene che quindi la scelta sia a questo punto obbligata nel senso che pare opportuno redigere una variante al progetto approvato dal Ministero dell'Ambiente che sostituisca il lavaggio della scoria in situ con la conglomerazione della scoria presso l'impianto gestito da ASIU.

L'impianto di cui trattasi, pur esterno al sito di bonifica, è ubicato a circa 4 Km da Città Futura ed è raggiungibile attraverso la viabilità interna dello stabilimento industriale della Lucchini Siderurgica per cui si pone in un'ottima situazione logistica in quanto non si andrebbe ad interferire con la viabilità ordinaria e come già detto usufruirebbe di un impianto pubblico il cui prodotto è già testato.

Si evidenzia infine che ASIU ha realizzato la bonifica dell'area 53bis, quella su cui è stata realizzata la piattaforma in parola e che è il soggetto attuatore della bonifica di Poggio ai Venti, si veda la delibera della Giunta Comunale 218/2009.

Si evidenzia invece che la struttura tecnica dell'Amministrazione comunale non ha mai eseguito bonifiche ambientali per cui parrebbe opportuno che ASIU gestisca l'intero processo del quale il trattamento del materiale è una parte fondamentale ma non l'unica, si pensi alle operazioni di scavo fino al raggiungimento del "pulito", alla gestione delle acque nella fase di scavo del materiale inquinato e via dicendo.

Il dirigente del settore
(dott. ing. Claudio Santi)